



TRIBUNALE DI BENEVENTO

*II sezione civile  
Collegio Esecuzioni e Fallimenti*

DECRETO DI LIQUIDAZIONE

Il Giudice,

letto il ricorso depositato nell'interesse di

, rappresentata e difesa dall'avv. dall'Avvocato  
Attilio Cappa ed assistita, ai sensi dell'art. 15 delle l. 3/2012, dal dott. Gianperio Mucci,  
gestore della crisi;

esaminata la documentazione depositata;

letta la relazione del professionista e valutato il giudizio sulla completezza ed  
attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 14 ter - 3°  
comma);

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

**dichiara**

aperta la liquidazione;

**nomina**

liquidatore il dott. Gianpiero Mucci;

**dispone**

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non  
possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive  
ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei  
creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, specificando che il presente provvedimento è titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;

### **determina**

in euro 990,00 la somma necessaria per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

### **Il liquidatore**

verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, formerà l'inventario dei beni da liquidare e comunicherà ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

- che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- la data entro cui vanno presentate le domande;
- la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione;

ricevute le domande di cui all'articolo 14-septies, predisporrà un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunicherà agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a):

- ove non siano proposte osservazioni, il liquidatore approverà lo stato passivo dandone comunicazione alle parti;
- ove siano state proposte osservazioni, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, ove ritenga le osservazioni fondate predisporre un nuovo progetto e lo comunica nei termini indicati;

- ove le contestazioni non siano superabili nei termini indicati, il liquidatore rimetterà gli atti al giudice;

entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elaborerà un programma di liquidazione, da comunicare al debitore ed ai creditori e depositare presso la cancelleria;

provvederà ad effettuare le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati e comunicando gli esiti al debitore, ai creditori ed al giudice, ai fini dell'eventuale esercizio del potere di cui all'art. 14 nonies 2° comma, 5° periodo;

eserciterà ogni eventuale azione prevista dalla legge e finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2 o comunque volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

### **ordina**

che il presente decreto sia pubblicato sul sito [www.asteannunci.it](http://www.asteannunci.it) a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi;

Si comunichi.

Benevento, 14 maggio 2021

### **Il Giudice**

Michele Cuoco